



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Come difendersi dai controlli del redditometro?

27 Maggio 2019 Redazione

***Accertamenti fiscali sintetici: all'Agenzia delle Entrate va data la prova di una disponibilità economica non riportata nella dichiarazione dei redditi, proveniente da reddito esente o già tassato alla fonte.***

Quando si parla di accertamenti fiscali si fa spesso riferimento al **redditometro**, sicuramente uno degli strumenti più utilizzati dall'Agenzia delle Entrate - oltre ai [controlli sul conto corrente](#) - per stanare le evasioni. In cosa consiste e **come difendersi dal redditometro**? Si tratta, in buona sostanza, di un software che consente di verificare se le spese fatte dal contribuente sono congrue e compatibili con i redditi da questi dichiarati.

La nostra giurisprudenza ha sempre delimitato il quadro dei poteri dell'ufficio delle imposte. Si è detto, ad esempio, che l'accertamento deve essere firmato dal capo ufficio e necessita del cosiddetto «contraddittorio preventivo», un confronto preliminare con il funzionario prima di sfociare in un vero e proprio atto impositivo. L'interessato può poi difendersi, senza bisogno di ricorrere al giudice, dimostrando il possesso di redditi non imponibili o già tassati alla fonte: una difesa che può essere fatta dinanzi all'ufficio stesso proprio per evitare il contenzioso.

Su quest'ultimo aspetto è intervenuta una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna **[1]** che, nell'indicare **come difendersi dal redditometro**, ha sposato la tesi meno rigorosa fornita in passato dalla Cassazione.

Ma procediamo con ordine e vediamo più attentamente quali sono i metodi per contestare il redditometro e il conseguente accertamento fiscale notificato dall'Agenzia delle Entrate.

## **Redditometro: cos'è e come funziona?**

Immagina di avere un **reddito** di appena 900 euro al mese e di spendere mensilmente 300 euro per l'affitto, 200 per un prestito che hai contratto per l'acquisto di alcuni mobili, 150 per tutte le utenze di casa. Ti restano circa 250 euro al mese che ti devono bastare per la spesa quotidiana al supermercato, le medicine, il vestiario. Un giorno, però, decidi di comprare un'automobile e, dopo aver versato un anticipo di 1000 euro, firmi un **finanziamento** di 170 euro al mese. È proprio questo acquisto che fa accendere la luce rossa nei computer dell'Agenzia delle Entrate: con quali soldi - si chiedono all'ufficio delle imposte - potrai sostenere le 12 rate annuali e i costi di gestione della macchina (benzina, bollo, assicurazione, gomme, manutenzione) se ti rimangono solo 250 euro dello **stipendio**? Il tuo comportamento è sospetto: tanto sospetto che, per il funzionario di turno che si occupa della tua posizione e che ha già analizzato il tuo 730, c'è

“dietro qualcosa”: si tratta di proventi non indicati nella tua **dichiarazione dei redditi**. Potrebbe certo essere l'aiuto di un familiare, una vincita al gioco o anche un risarcimento ricevuto, ma nulla toglie che si tratti di un'**attività in nero** e di **evasione fiscale**.

Questo sospetto si chiama, in termini giuridici, “**presunzione**”: in buona sostanza l'Agenzia delle Entrate può presumere che tu stia evadendo le tasse con dei **redditi non dichiarati**. Ma ciò non basta per mandarti un accertamento a casa. Per legge devi essere prima interrogato. O meglio, ti viene chiesto di dare spiegazioni in merito all'incremento di capacità economica segnalato dal software (appunto il **redditometro**). Ed è così che ti viene inviato un [questionario](#) a cui è meglio rispondere: pena l'impossibilità di utilizzare i documenti e le difese a tuo favore nella successiva ed eventuale fase giudiziale (qualora cioè decidessi di rivolgerti alla Commissione Tributaria Provinciale).

Questa fase viene detta «**contraddittorio preventivo**». La giurisprudenza ha più volte sottolineato come l'accertamento da redditometro non autorizza l'Agenzia delle Entrate ad inviare direttamente un atto impositivo al contribuente se prima questi non è stato messo nelle condizioni di dimostrare di essere in regola. Dimostrazione che, come detto, deve essere fornita all'ufficio prima di doversi rivolgere per forza a un giudice.

## Come difendersi dal redditometro

Per capire **come difendersi dal redditometro** è necessario capire meglio come funziona **[2]**. Abbiamo appena fatto un esempio pratico e da quello possiamo partire. Il redditometro non fa altro che (tramite l'ausilio di un algoritmo informatico) analizzare la **dichiarazione dei redditi del contribuente** e metterla a confronto con le principali **spese** da questi sostenute nello stesso anno di imposta ([spese che il fisco conosce](#) grazie a una serie di strumenti di verifica che l'amministrazione finanziaria possiede). Se, da tale confronto, risulta che le spese sono superiori di oltre il 20% rispetto ai redditi dichiarati, il redditometro mette in allarme l'ufficio che notifica all'interessato la richiesta di chiarimenti. È proprio questo il momento centrale della **difesa del contribuente**. In questo momento, egli è chiamato a vincere quella “presunzione” del Fisco – ossia il sospetto – che potrebbe, se non contrastata, portare a un vero e proprio successivo accertamento e atto impositivo.

Il contribuente deve allora dimostrare **da dove ha preso i soldi** che gli consentono di mantenere un tenore di vita superiore rispetto a quello dichiarato nel 730. Chiaramente, si deve trattare di redditi che non hanno trovato spazio nella dichiarazione dei redditi (se così fosse stato, infatti, il redditometro non sarebbe mai scattato). E questi non possono che essere:

- **redditi esenti;**
- **redditi già tassati alla fonte.**

Volendo fare qualche esempio, possiamo indicare, tra i redditi esenti:

- le **donazioni** tra genitori o coniugi (di valore non superiore a 1 milione di euro) o tra fratelli (di valore non superiore a 100 mila euro);
- il risarcimento del danno morale o biologico;
- assegni per il **mantenimento dei figli;**
- **borse di studio;**
- pensioni sociali;
- **rendite erogate dall'Inail per inabilità;**
- la vendita di un bene di seconda mano (ad es. un'auto, una casa, ecc.).

Invece tra i **redditi già tassati** (ossia percepiti con ritenuta alla fonte) possiamo indicare:

- un mutuo o un finanziamento;
- una vincita al gioco;
- un'eredità.

## **Redditometro: la prova della provenienza del denaro**

Secondo la CTR Emilia Romagna, la presunzione su cui è fondato l'**accertamento** tramite redditometro può essere superata dimostrando il solo possesso di redditi legittimamente non indicati in dichiarazione. Non è quindi necessario dimostrare che l'acquisto dei beni o servizi che hanno fatto "allertare" il redditometro sia avvenuto proprio con quelle somme. Nel nostro esempio di prima, il contribuente è tenuto a provare solo il **possesso dei redditi esenti** o già tassati alla fonte ma non anche che proprio con questi ha acquistato l'auto e adempie alle rate del finanziamento.

La questione era già stata affrontata dalla Cassazione. Con un primo orientamento **[3]**, la Corte aveva ritenuto che la prova contraria spettante al contribuente non riguardi la sola disponibilità di redditi non indicati in dichiarazione, ma anche che l'acquisto di beni e servizi sia avvenuto proprio con quelle somme e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato. Invece, con un secondo orientamento, meno rigoroso **[4]**, la Corte aveva ritenuto non necessaria la prova circa la reale destinazione delle somme, ma solo la dimostrazione della esistenza ed entità delle stesse. È proprio a quest'ultimo orientamento che si rifà la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna.

## La firma sull'accertamento fiscale

Se il contribuente non riesce, nell'ambito del contraddittorio preventivo, a convincere il Fisco della bontà delle proprie difese, viene emesso l'accertamento fiscale.

L'accertamento deve essere **firmato dal capo ufficio** ossia dal direttore. Eccezionalmente, questi può **delegare un funzionario della carriera direttiva**. Sulle modalità di tale delega si è detto molto in passato. La delega deve essere necessariamente scritta, motivata (deve cioè indicare le ragioni per cui il capo ufficio non ha potuto firmare l'accertamento: ad esempio missione, malattia, ecc.) e la data di inizio e di fine della validità della delega stessa.

Secondo un orientamento tradizionale, la delega deve anche indicare il **nome e cognome del delegato** e non semplicemente la sua funzione. Questa tesi è stata però di recente superata dalla stessa Cassazione **[5]** secondo cui è valido anche l'ordine di servizio non nominativo, bensì solo per qualifiche professionali.

I giudici di legittimità, pur ricordando che la sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'ufficio o da funzionario da lui delegato è posta come essenziale garanzia per il contribuente, giungono a sancire che la delega in questione è atto senza rilevanza esterna, al contrario della «delegazione amministrativa» (cosiddetta delega di funzioni).

**[1]** CTR Emilia Romagna sent. n. 394/2/2019.

**[2]** L'accertamento redditometrico, disciplinato dall'articolo 38 Dpr 600/1973, è lo strumento che consente all'amministrazione finanziaria di ricostruire in via

presuntiva il reddito della persona fisica sulla base di certi fatti-indice individuati dalla normativa: incrementi patrimoniali realizzati nel periodo d'imposta, quota di risparmio formatosi nell'anno, spese sostenute e già conosciute dal Fisco (perché tracciate, come ad esempio affitti, mutui, polizze) nonché spese che, anche se non conosciute dal Fisco, il contribuente non può non avere sostenuto in quanto derivano da elementi di cui dispone (come la casa o l'automobile, il cui possesso non può non generare determinate spese come l'assicurazione o le utenze). La presunzione determina un'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, il quale deve provare che quanto emerge come maggiore capacità contributiva in realtà è rappresentato da redditi diversi da quelli prodotti nello stesso periodo d'imposta o da redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (ad esempio perché esenti o soggetti a ritenuta d'imposta).

**[3]** Cass. sent. n. 9904/2014, 4138/2013, 23785/2010.

**[4]** Cass. sent. n. 6396/2014, 1455/2016 e 11388/2017.

**[5]** Cass. sent. n. 11013/2019 n. 8814/2019.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl